

**Allegato A - I REATI CORRUTTIVI**

Si fa riferimento ai reati presupposto individuati dagli artt. 25, 25-ter e 25-decies del D.lgs. 231/01 e che rientrano tra i reati previsti dal codice penale, Titolo II, Capo I del Libro II (recante i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

Va sottolineato che il concetto giuridico di corruzione di riferimento in questa sezione è sostanzialmente affine a quello comunemente inteso e consiste nella promessa o dazione di denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio nonché per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio.

art 318 c.p.	CORRUZIONE PER ATTO D'UFFICIO	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
art 319 c.p.	CORRUZIONE PER ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
art 320	CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 del c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; in ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
art 317	CONCUSSIONE	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. (concuSSIONE per costrizione).
art 319-quater	INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ	Tale ipotesi di reato sanziona il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità e dei propri poteri, inducono taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La norma sanziona anche il privato che promette o effettua la dazione (concuSSIONE per induzione indebita a dare o promettere utilità).
art 322 c.p.	ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE	Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni, indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.
art 319-ter	CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del 4 Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

		Il testimone, dal momento della citazione, assuma la veste di Pubblico ufficiale e, dunque, condotte riconducibili agli articoli 318 e 319 c.p. tenute nei confronti del medesimo sono sanzionabili ai sensi del delitto di corruzione in atti giudiziari.
art 377-bis	REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	Chiunque, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni". L'art. 377 bis c.p. individua come soggetto esposto alla condotta illecitamente induttiva l'imputato (o l'indagato) e, più in generale, il soggetto che abbia "facoltà di non rispondere" (es. i prossimi congiunti dell'imputato a norma dell'art. 199 c.p.p.).
art 2635 c.c.	CORRUZIONE TRA PRIVATI	Tale ipotesi di reato si configura qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Tra le fattispecie di reato rilevanti ai soli fini della Legge n. 190/2012 vengono in considerazione, anzitutto, i reati contenuti nel Libro II, Titolo II del codice penale non richiamati agli articoli 24 e 25 del D.lgs. n.231/2001. Si tratta, cioè, dei delitti dei Pubblici ufficiali o degli Incaricati di pubblico servizio non compresi nel catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

art 314 c.p.	PECULATO	Tale ipotesi di reato sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Il reato è configurabile anche quando il Pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della pubblica amministrazione. L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va ravvisato nelle modalità attraverso le quali il soggetto agente è entrato in possesso del denaro o del bene mobile oggetto di appropriazione: la prima figura ricorre, infatti, quando il Pubblico ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio si appropria della res avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procura fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. Rientrano nella tipologia di reato, pur perdendo l'accezione penale e pur non trattandosi sempre di Pubblico ufficiale o di incaricato, le situazioni basate su prassi e consuetudini invalsi in un ufficio determinato, che
--------------	----------	--

		consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile.
art 316 c.p.	PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI	Tale ipotesi di reato sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.
art 323 c.p.	ABUSO D'UFFICIO	Tale ipotesi di reato sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle proprie funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.
art 325 c.p.	UTILIZZAZIONE D'INVENZIONI O SCOPERTE CONOSCIUTE PER RAGIONE DI UFFICIO	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete.
art 326 c.p.	RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D'UFFICIO	Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza Affinché possa dirsi integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è richiesta che dalla violazione del segreto sia derivato un danno per la pubblica amministrazione: è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato. Si ha pertanto reato in relazione ad alcune ipotesi specifiche quali: rivelazione dell'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte prima della scadenza del termine di presentazione, rivelazione dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito per procedure ristrette o negoziate, rivelazione delle offerte prima dell'approvazione dell'aggiudicazione, dei segreti tecnici o commerciali dichiarati dagli offerenti, dei pareri legali in merito alla soluzione di liti in corso o potenziali ricevuti dai concorrenti, del contenuto delle relazioni del direttore dei lavori o dell'organo collaudatore su domande o riserve formulate dall'esecutore del contratto.
art 328 c.p.	RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO OMISSIONE	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo. La connotazione "indebita" del rifiuto richiesta dalla norma sussiste quando risulti che il Pubblico ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in

		alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.
art 331 c.p.	INTERRUZIONE D'UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITÀ	Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio. Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente. Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l'attività.
art 346 bis c.p.	TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE	Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
art 346 c.p.	MILLANTATO CREDITO	Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato.

Vengono poi considerate tre fattispecie delittuose di particolare importanza (e rilievo specifico) tenuto conto dell'attività caratteristica svolta dalla Società, in particolare:

art 353 c.p.	TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (TURBATIVA D'ASTA)	Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti Rientrano tra gli altri mezzi fraudolenti, a titolo esemplificativo: a) le condotte fraudolente consistenti nel procurarsi la conoscenza del prezzo minimo o massimo, stabilito segretamente dall'autorità nell'incanto a offerte segrete, o del prezzo offerto mediante schede segrete da altri concorrenti; b) il mendacio sull'idoneità dell'offerta, contenuto in un parere di organi preposti ad una fase qualsiasi dell'iter del procedimento; c) un'offerta al ribasso assolutamente anomala ed economicamente ingiustificata, diretta solo a far determinare a livello minimo la cosiddetta offerta media; d) gli accordi collusivi, ovvero accordi clandestini finalizzati ad alterare o eludere, anche tramite il contegno omissivo di taluno dei partecipanti alla gara, il normale svolgimento dell'incanto o della licitazione.  La norma è stata introdotta con la finalità di fornire una specifica tutela anche alla fase di
--------------	--	---

		<p>indizione della gara e, segnatamente, a quella di approvazione del bando, al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, tentano di far redigere i c.d. "bandi-fotografia" e cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare ex ante la platea dei potenziali concorrenti.</p> <p>Il bene giuridico tutelato è quello del buon andamento della P.A. che, nel reato in esame, si esplicita nella possibilità, per la Stazione Appaltante, di selezionare il migliore offerente sul mercato.</p>
art 353 bis c.p.	TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.</p>
art 354 c.p.	ASTENSIONE DAGLI INCANTI	<p>Chiunque, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente.</p>